OGGETTO: Notifica di variazione per il cambio di Organismo di Controllo su SIB

Si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni in merito al cambio di Organismo di Controllo relativamente alle notifiche presentate sul SIB, sulla base di specifica richiesta presentata dall’OdC Suolo e Salute.

Si fa presente che qualora un operatore presenti una notifica di variazione per cambio di OdC il sistema invia un alert all’OdC “uscente”, che viene quindi informato. In tal caso, gli OdC interessati collaborano fattivamente e, come previsto all’art. art. 2.3 del DM del 03/05/2012 n. 10071 “per assicurare la continuità delle attività dell’operatore il documento giustificativo di cui all’art. 29 del Reg. (CE) n.834/07 emesso dall’Organismo di Controllo precedente è valido fino al rilascio del documento giustificativo da parte del nuovo Organismo di Controllo”. Prima che il nuovo Organismo di Controllo possa rilasciare il documento giustificativo intercorre un certo periodo di tempo.

Alla luce di quanto esposto le procedure del SIB prevedono che l’Organismo di Controllo uscente continui ad avere visione delle notifiche dell’operatore.

È altresì evidente che nel momento in cui il nuovo Organismo di Controllo inserisce nel SIB il nuovo documento giustificativo, prima che lo stesso compia nell’elenco pubblico può intercorrere un periodo di 30 giorni. Tale periodo di tempo può essere ridotto qualora la Regione o PPAA competente assegni alla notifica lo stato di “pubblicata” in tempi brevi.

A parere della scrivente è opportuno che gli OdC interessati, nei casi in questione, segnalino alla Regione o PPAA la necessità di assegnare lo stato di pubblicata rapidamente.

Questa Amministrazione è disponibile a modificare il sistema al fine di azzerrare, nel caso di cambio dell’organismo di controllo, l’intervallo di tempo di 30 giorni. Si fa presente che in ogni caso l’Amministrazione competente dispone della funzione di “cancellazione” per eliminare un operatore dall’elenco.

Si chiede alle Amministrazioni delle Regioni e P.A di voler far conoscere, entro 15 giorni dal ricevimento della presente nota, se condividano la necessità di modificare il sistema al fine di eliminare come sopra specificato l’intervallo di tempo. Qualora le Amministrazioni Regionali e PPAA non esprimono motivato parere contrario nei tempi indicati, si procederà alla modifica del sistema.
Si ritiene opportuno far presente, infine, che il cambio di Organismo di Controllo deve essere notificato esclusivamente attraverso il caricamento di una “notifica di variazione” e né gli operatori, né gli organismi di controllo devono utilizzare la funzionalità di “recesso”. Quest’ultima infatti comporta l’uscita dell’operatore dal sistema di controllo e la necessità di effettuare una nuova prima notifica, con azzeramento dell’eventuale periodo di conversione trascorso.

Il Direttore Generale
Emilio Gatto

[Signature]